

AGGIORNATO

21-12-2011



Città di Nardò

Provincia di Lecce

**AREA FUNZIONALE 1<sup>a</sup>**

Servizi Tecnici – Nuove infrastrutture e impianti sportivi – Toponomastica –  
Sviluppo e Pianificazione del Territorio – Ambiente – Servizi Ecologici - Demanio

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI SOCIALI**

## Articolo 1 – DEFINIZIONE

1. Per "orto sociale" si intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, della superficie variabile da 100 mq. a mq. 500 a secondo della categoria di appartenenza del richiedente dell'area comunale all'uopo destinata, con l'obiettivo di favorire un utilizzo a carattere di auto-sostentamento, per permettere soprattutto alle fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivare un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi cittadini.

Il periodo storico nel quale ci troviamo ad operare, caratterizzato da una profonda crisi economica e da una destrutturazione dello stato sociale e dei rapporti intrinseci che ne fanno da collante, impone che l'azione sociale "della restituzione della terra" sia mirata a categorie quali giovani studiosi, inoccupati, disoccupati, cassintegrati, pensionati ed extracomunitari, in modo da consentire il loro inserimento/reinserimento nel tessuto sociale e produttivo.

2. La superficie da assegnare ai pensionati sarà pari al 10% della totalità della superficie posta a disposizione dall'amministrazione comunale per gli orti sociali.

3. L'orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, frutti minori e fiori.

## Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

1. Le aree comunali o nella disponibilità del comune da destinare ad orti sociali, saranno individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale da predisporre a seguito dell'approvazione del presente Regolamento.

2. Tali spazi saranno assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani /e maggiorenni residenti e domiciliati in Nardò da almeno un anno;
- b) extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- c) appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: *disoccupati, inoccupati, pensionati, lavoratori in cassa integrazione, giovani di età inferiore ai 35 anni disoccupati*;
- d) non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno agricolo coltivabile nel territorio provinciale;
- e) avere un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con valore massimo fissato con deliberazione di Giunta Comunale e revisionabile periodicamente con analogo provvedimento;

2. Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si riserva di definire il numero dei lotti da assegnare ad uno o più dei seguenti soggetti:

- a) scuole di Nardò;
- b) associazioni od enti no-profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all'orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche e sociali difficoltose.

## Articolo 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione degli orti sociali avviene sulla base di specifica richiesta corredata dalla documentazione prevista dal presente regolamento.

2. La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente sarà escluso dall'assegnazione.

3. Effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, qualora si presentino domande in numero superiore alla disponibilità comunale di orti sociali, sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione in relazione al valore I.S.E.E.

4. La graduatoria, riportante cognome e nome del concessionario e numero di orti assegnato, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.
5. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato al soggetto concessionario.

#### **Articolo 4 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione, il lotto in oggetto sarà nuovamente disponibile per nuove assegnazione.
2. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art.2.
3. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di valutare ogni singolo caso.
4. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento per esigenze dell'amministrazione comunale, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori dal comune di Nardò decade automaticamente dall'assegnazione del lotto.
5. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

#### **Articolo 5 – ESCLUSIVITA'**

1. L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.

#### **Articolo 6 – SPESE PER LE FORNITURE E CAUZIONE**

1. A fine anno le eventuali spese per le forniture idriche sostenute dall'Amministrazione verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, presso la Tesoreria Comunale.
2. E' prevista a carico dell'assegnatario dell'orto sociale la prestazione di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo proporzionale alla superficie concessa e comunque da stabilirsi con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

#### **Articolo 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è obbligato a:
  - a) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché, l'incuria non pregiudichi gli apprezzamenti confinanti;
  - b) non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
  - c) fare buon uso del sistema di irrigazione;
  - d) mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
  - e) contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
  - f) pagare il canone annuo (art.6) stabilito dal Comune;
  - g) sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
  - h) vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.

## **Articolo 8 – MODALITA' DI COLTIVAZIONE**

1. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola.
2. Gli orti dovranno essere coltivati secondo criteri biologici ed è pertanto vietato l'uso di prodotti fitosanitari di sintesi che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione. E' consentito delimitare il lotto con paletti in legno di altezza fino a cm. 100 e corda.
3. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interni nel proprio orto e non devono avere problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso altri orti.

## **Articolo 9 – ALTRE COSTRUZIONI**

1. Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di un 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, previa specifica autorizzazione e/o titolo abilitativo, in modo provvisorio e stagionale, rispettando la distanza regolamentare dai confini.
2. La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.
3. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.
4. Le strutture comunali, possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.
5. Al termine del periodo di assegnazione, a richiesta espressa del Comune, i soggetti assegnatari degli orti sociali, dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale, a propria cura e spese, attraverso la rimozione delle eventuali costruzioni realizzate nel periodo di assegnazione.

## **Articolo 10- DIVIETI**

1. E' vietato:
  - a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
  - b) usare e tenere in deposito nel proprio orto sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 – 2 e 3 prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che precedano il possesso dell'opportuno patentino;
  - c) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
  - d) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
  - e) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli, salvo casi straordinari di scarico e carico di strumentazione atta alla coltivazione;
  - f) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
  - g) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
  - h) accedere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
  - i) superare l'altezza di 100 centimetri con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini;
  - j) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
  - k) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti in comune);
  - l) installare nelle parti bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi impianto;

m) recintare il lotto assegnato.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa di € 250,00.

### **Articolo 11 – COMITATO**

1. I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente.

2. Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

3. E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza;
- convocare l'assemblea degli assegnatari.

### **Articolo 12 – VIGILANZA**

1. Compete al Comune concedente il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati.

2. I concessionari devono consentire l'accesso di funzionari del comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi di accesso agli orti verrà consegnata dall'ufficio tecnico de Comune a ciascun concessionario.

3. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifici all'interno dei lotti all'ufficio comunale competente.

### **Articolo 13 – REVOCA**

1. L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) mancato utilizzo dell'area;
- c) costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura eccetto quelle costruzioni di cui al precedente articolo 9 autorizzate dal comune di Nardò;
- d) danneggiamenti od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione delle costruzioni concesse e degli accessori forniti;
- e) detenzione e ricovero degli animali da cortile, cani e gatti;
- f) non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art- 5;
- g) danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- h) decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

3. L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione degli strumenti urbanistici o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

#### **Articolo 14 – FURTO, DANNI E INFORTUNI**

1. L'Amministrazione non risponderà dei furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

2. Inoltre l'assegnatario solleva il Comune da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dell'area, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi o per danni procurati a terzi manlevando il comune (nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore), da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni.

3. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comune con riferimento al presente regolamento.

#### **Articolo 15 – MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI**

1. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

#### **Articolo 16 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge.

2. Per i soli concessionari degli orti già assegnati, la possibilità di rinnovo della concessione sarà accolta in relazione ai requisiti richiesti in sede di prima assegnazione.

#### **Articolo 17 – NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione la pubblicazione dell'avviso di disponibilità di orti non assegnati, prevista dall'art. 3, sarà effettuata ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del presente Regolamento. 2.

2. Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento, in particolare con riferimento alle norme in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e di previdenza dei lavoratori si rimanda alle leggi specifiche in vigore.

## INDICE

- Articolo 1 – DEFINIZIONE
- Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE
- Articolo 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
- Articolo 4 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- Articolo 5 – ESCLUSIVITA'
- Articolo 6 – SPESE E CAUZIONE
- Articolo 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 8 – MODALITA' DI COLTIVAZIONE
- Articolo 9 – ALTRE COSTRUZIONI
- Articolo 10- DIVIETI
- Articolo 11 - COMMITATO
- Articolo 12 – VIGILANZA
- Articolo 13 - REVOCA
- Articolo 14 – FURTO, DANNI E INFORTUNI
- Articolo 15 – MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI
- Articolo 16 – ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 17 – NORME TRANSITORIE